



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 23 DEL 01/10/2021

**OGGETTO:MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SUL LARGO MATTEOTTI
PER EFFETTUARE LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che, verranno effettuati i lavori in oggetto al fine di ripristinare nell'area in loco gli stalli di sosta a seguito del rifacimento del manto stradale;

CONSIDERATO che i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta De Giuliani s.r.l. avente sede legale in Borgomanero (NO) - Via Marconi 56 - P. IVA e C.F. 00540290038;

RITENUTO, quindi, dover provvedere ad effettuare i lavori di cui sopra dovendo procedere ad istituire i divieti di sosta in largo Matteotti, apponendo adeguata segnaletica indicante gli orari d'efficacia dei divieti;

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

ORDINA

DI VIETARE la sosta, per i motivi in premessa, in Largo Matteotti, dalle ore 08:00 sino alle ore 18:00 del giorno 11 ottobre 2021 e comunque sino termine lavori in caso di inconvenienti;

DI VIETARE saltuariamente l'accesso in Largo Matteotti per esigenze indifferibili riconducibili ai lavori in oggetto;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

DEMANDA

Alla ditta De Giuliani s,r,l. di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

L'adozione di ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta, le cui conseguenze, di qualsiasi natura, resterebbero a carico della ditta De Giuliani s.r.l. di Novara, in sede civile e penale e rispettate le seguenti prescrizioni:

1. In caso di necessità della ditta esecutrice dei lavori diverse da quelle di cui alla presente ordinanza, dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'Amministrazione Comunale;
2. Dovranno essere in ogni caso garantiti i diritti di terzi;
3. Sarà garantito sempre il transito pedonale ed adottata ogni cautela al fine di evitare inconvenienti di sorta;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

Sono esclusi da tale divieto i veicoli delle Forze di Polizia, i veicoli di proprietà dell'Amministrazione Comunale e i mezzi di pronto intervento e soccorso.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente ordinanza e autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a garanzia della sicurezza pubblica.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vice Commissario Dott. Pier Giovanni Cavalotto